

Condizioni generali di vendita

di Lenord + Bauer Italia S.r.l., via G. Fara 26, 20124 Milano, Italia

Revisione 09/2025

I. Applicazione delle condizioni generali di contratto

- Queste condizioni generali di contratto (di seguito: "CGC") si applicano a tutte, anche le future, forniture e prestazioni (di seguito: "forniture") di Lenord+Bauer Italia S.r.l. (di seguito: "Fornitore") nei confronti dei propri clienti (di seguito: "Cliente"). Nei rapporti commerciali tra il Fornitore e il Cliente, fanno fede esclusivamente le presenti CGC nella versione tempo per tempo vigente al momento della ricezione dell'ordinativo.
- Le presenti CGC formano parte integrante di tutte le offerte e/o conferme d'ordine del Fornitore.
- Qualsiasi altra CGC non troverà applicazione, a meno che non sia stata espressamente accettata dal Fornitore per iscritto.

II. Offerte e ordini – conclusione dei contratti

- Le offerte del Fornitore sono soggette a modifiche e non sono per il medesimo vincolanti.
- L'ordine del Cliente (e-mail o telefono), è per quest'ultimo legalmente vincolante per un periodo di un mese dalla data di ricezione dello stesso da parte del Fornitore.
- Dalla ricezione della conferma d'ordine emessa dal Fornitore, il Cliente ha un termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi per apportare eventuali modifiche o variazioni; scaduto il suddetto termine, l'Ordine non può più essere modificato.
- Il Cliente è tenuto a verificare preventivamente che le specifiche tecniche dei prodotti ordinati corrispondano alle proprie esigenze ed a controllare nella conferma d'ordine la correttezza dei dati riportati.
- Il Cliente assume su di sé ogni responsabilità in ordine all'utilizzo dei prodotti al di fuori delle indicazioni o limitazioni d'uso indicate dal Fornitore.
- Le sole qualità garantite sono quelle risultanti dalla conferma d'ordine del Fornitore e nei documenti acclusi alla stessa.
- Un contratto è concluso con l'accettazione (ad es. conferma d'ordine) da parte del Fornitore o attraverso la fornitura della/e merce/i ordinata/e. Tutti gli accordi, inclusi gli accordi accessori, altri impegni o successive modifiche al contratto, richiedono la conferma scritta del Fornitore per essere giuridicamente efficaci.

III. Prezzi e condizioni di pagamento

- Il listino dei prezzi del Fornitore può essere soggetto a variazioni nel tempo, anche senza preavviso. I prezzi indicati non includono: trasporto, imballaggi speciali, scarico della merce, assemblaggio, installazione collaudo e messa in funzione; sono espressi in Euro IVA esclusa.
- Restano a carico del compratore i costi dei documenti per l'importazione dei beni, per le formalità doganali di importazione, i costi di scarico della merce nel punto di consegna ed i costi per l'ispezione della merce.
- In conformità con le disposizioni vigenti in materia di imballaggi, il Fornitore non ritirerà gli imballaggi usati per il trasporto e tutti gli altri imballaggi; essi diventeranno di proprietà del Cliente; sono esclusi i pallet che devono essere resi allo spedizioniere.
- Se non diversamente pattuito, tutte le fatture hanno scadenza di 30 giorni dalla data di fatturazione ad avvenuta consegna della merce. Una volta scaduto il periodo di pagamento di cui sopra, il Cliente si considera inadempiente ed automaticamente in mora.
- In caso di ritardo nel pagamento il Fornitore ha diritto di addebitare gli interessi al tasso di mora previsto dal D.lgs. 231/2002 e successive modifiche sul ritardo nei pagamenti al tasso tempo per tempo vigente. Il Fornitore si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.
- Se successivamente alla conclusione del contratto sussistono giustificati dubbi in merito alla solvibilità del Cliente, che possono compromettere il pagamento puntuale della fornitura, il Fornitore può rifiutare o sospendere le prestazioni dovute e assegnare al Cliente un lasso di tempo ragionevole affinché possa pagare la merce alla consegna, ovvero fornire idonee garanzie del pagamento. Decorso il termine concesso, il Fornitore ha facoltà di recedere dal contratto e di chiedere il risarcimento del danno.

IV. Riserva di proprietà

- La merce consegnata resta di proprietà del Fornitore fino al saldo integrale di tutto quanto dovuto per la vendita della stessa (merce sotto riservato dominio).
- Qualora il valore delle garanzie per il pagamento del corrispettivo della vendita rilasciate dal Cliente superi del 10% l'importo dei crediti garantiti, il Fornitore, su richiesta del Cliente, potrà svincolare a propria scelta una parte corrispondente delle garanzie a proprio favore.
- Fino al momento dell'integrale pagamento al Fornitore del prezzo pattuito, il Cliente deterrà esclusivamente il possesso della merce, farà tutto quanto necessario per far sì che la merce possa essere identificata come di proprietà del Fornitore e sia separata da qualsiasi altro prodotto del Cliente, con adeguato immagazzinaggio presso la sua sede e copertura assicurativa.
- Il Cliente si impegna a non utilizzare, vendere, sottoporre a pegno o gravame di sorta la merce fino al momento in cui ne abbia acquisito la proprietà mediante pagamento del prezzo.
- In caso di pignoramento, sequestro o altre disposizioni o interventi di terzi, il Cliente deve darne immediata comunicazione al fornitore e segnalare i diritti di proprietà del fornitore al creditore pignoratizio.
- In caso di violazione degli obblighi da parte del Cliente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di ritirare la merce sotto riservato dominio dopo aver fissato un termine ragionevole per porre rimedio alla violazione degli obblighi, in particolare del pagamento.
- Decorso il termine fissato dal Fornitore, il Cliente è tenuto a restituire a proprie spese la merce sotto riservato dominio.
- Resta salvo il diritto del Fornitore di far valere il danno procurato dal Cliente per la violazione della riserva di proprietà.

V. Scadenze e termini di consegna; controllo all'esportazione; consegne parziali; trasferimento del rischio

Scadenze e termini di consegna

- Salvo non sia stato diversamente concordato per iscritto, i termini e scadenze previsti per le consegne sono sempre solo indicativi. Il termine di consegna inizia a decorrere dalla data di invio da parte del Fornitore al Cliente della conferma d'ordine, ovvero se l'ordine sia stato modificato tempestivamente dal Cliente, dalla accettazione della modifica da parte del Fornitore.
- Il rispetto dei termini di consegna presuppone la tempestiva ricezione di tutti i documenti che devono essere forniti dal Cliente, le necessarie autorizzazioni e liberatorie, in particolare dei progetti, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento concordate e degli obblighi gravanti sul Cliente. I termini di consegna saranno sospesi e prorogati sino a che il cliente non abbia assolto ai propri obblighi.
- Qualora non sia possibile rispettare termini di consegna vincolanti per motivi non imputabili al Fornitore o per cause di forza maggiore, il Fornitore ne informerà immediatamente il Cliente e contestualmente comunicherà il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non sarà disponibile neanche entro il nuovo periodo di consegna, il Fornitore avrà il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; egli dovrà rimborsare il prezzo della merce eventualmente già corrisposto dal Cliente.
- In caso di ritardo del Fornitore, a quest'ultimo imputabile e fatto salvo quanto previsto nella clausola di forza maggiore, il Cliente può richiedere esclusivamente un risarcimento forfettario per il danno causato dal ritardo. La somma forfettaria per i danni ammonta allo 0,5% del prezzo netto (valore di fornitura) per ogni mese intero di ritardo, con un tetto massimo del 5% del prezzo netto della merce fornita in ritardo, a partire dalla data di consegna fissata nella conferma d'ordine e sino alla data di effettiva consegna. Al Fornitore è riservato il diritto di dimostrare che il Cliente non ha subito alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore rispetto alla somma forfettaria di cui sopra.
- Se il Cliente è in ritardo nell'accettazione della merce (ritardo nell'accettazione), ovvero se il ritardo nella consegna sia imputabile a comportamenti inadempienti da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto a richiedere il rimborso del danno che deriva da tale ritardo o inadempienza, ivi incluse le spese sopportate (ad es. costi di stoccaggio). L'indennizzo forfettario sarà pari allo 0,5% del prezzo netto della merce per cui la consegna risulta in ritardo, calcolato per ogni giorno di ritardo, a partire dal termine di consegna o - in assenza di un termine di consegna - dalla comunicazione che la merce è pronta per la spedizione. Resta salva la facoltà per il Fornitore di pretendere un risarcimento maggiore, e comunque, di far valere qualsiasi pretesa derivante dall'inadempienza del Cliente (in particolare, il rimborso di spese aggiuntive, un ragionevole indennizzo ovvero la risoluzione del contratto).

Controllo all'esportazione

- Il Fornitore può rifiutare la fornitura di prodotti e/o recedere da un contratto individuale di acquisto dei prodotti, nella misura in cui e fintanto che la fornitura dei prodotti risulti in contrasto con le normative nazionali e/o internazionali sul controllo delle esportazioni o vi sia un ragionevole sospetto di una violazione di tali norme da parte del Cliente. L'esercizio giustificato dei diritti di cui sopra non giustifica alcuna pretesa da parte del Cliente in termini di risarcimento danni e/o rimborso di spese nei confronti del Fornitore.

Consegne parziali

- Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, nella misura in cui ciò rappresenti un uso commerciale o sia motivato da quantità o caratteristiche della merce oggetto della fornitura. Ogni consegna parziale può essere fatturata.

Trasferimento del rischio

- Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, la merce è resa con l'applicazione della clausola "FCA" Incoterms 2020 (Franco vettore) ex works Lenord, Bauer & Co. Gladbeck / Germania, nella versione tempo per tempo vigente. Nel caso la spedizione della merce fosse necessaria o venisse richiesta dal cliente, questa avrà luogo con l'addebito al cliente dei relativi costi.
- Se non diversamente concordato, il Fornitore ha il diritto di determinare autonomamente il tipo di spedizione (in particolare, società di trasporto, percorso di spedizione, imballaggio). Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento dei beni passa al Cliente anche nei casi di consegna in porto franco quando tali beni sono messi a disposizione del Cliente. Nei casi di vendita con trasporto della merce, invece, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento della merce, nonché il rischio di ritardo, passano al Cliente al momento della consegna della merce al vettore, allo spedizioniere o a qualsiasi altra persona o istituzione incaricata di effettuare la spedizione.

VI. Difetti materiali e termini per la denuncia dei vizi

- Il Fornitore garantisce che i prodotti sono conformi a tutti gli standard tecnici e alle norme regolamentari che sono in vigore per prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica in Italia.
- Il Cliente è tenuto ad ispezionare la merce ricevuta entro 8 (otto) giorni dal ricevimento e a comunicare al Fornitore eventuali vizi riscontrati mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata o PEC).
- Per quanto concerne i vizi non apparenti, questi devono essere denunciati entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e comunque entro 12 mesi dalla consegna mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata ovvero PEC) in cui debbono essere specificati i difetti riscontrati.
- I pezzi contestati devono essere inviati al Fornitore, accuratamente imballati, allegando un rapporto sui difetti.
- In presenza di un difetto materiale, il Fornitore deve accertare in tempi ragionevoli l'effettiva sussistenza del vizio e deve intervenire discrezionalmente eliminando il difetto mediante la riparazione del pezzo difettoso oppure effettuando una fornitura sostitutiva.
- Il Cliente non può far valere nei confronti del Fornitore alcuna pretesa diversa da quella sopra indicata (riparazione o sostituzione del prodotto difettoso).
- Il Fornitore può subordinare la riparazione al pagamento del corrispettivo pattuito, qualora al momento della denuncia del vizio non sia ancora stato effettuato il pagamento.
- Se il Fornitore, in seguito all'esame della merce, riscontra che la stessa non risulta difettosa, egli avrà il diritto di esigere che il Cliente gli rimborsi le spese sostenute per l'esame del prodotto.
- Non si accettano reclami in caso di usura naturale o danneggiamento che si verifichino dopo il trasferimento del rischio a causa di un trattamento negligente, a causa di sollecitazione eccessiva, risorse operative inadeguate, lavori di costruzione difettosi, sottosuolo non idoneo o dovuti a speciali influenze esterne (ad esempio chimiche, elettrochimiche, elettriche) nonché derivanti da errori software non ripristinabili.

10. Non si accettano reclami per modifiche o riparazioni improprie eseguite dal Cliente o da terzi, né per le conseguenze che dovessero derivarne.

VII. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore

1. Il Fornitore garantisce il Cliente che i propri prodotti sono fabbricati e commercializzati in osservanza delle disposizioni nazionali ed europee di sicurezza e nel rispetto dei marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale. In caso di rivendicazione per violazione di brevetti e diritti di proprietà industriale da parte di terzi, sui prodotti commercializzati dal Fornitore, quest'ultimo garantisce di tenere indenne il Cliente solo in caso di tempestiva informativa da parte di quest'ultimo, il quale dovrà astenersi da qualunque iniziativa volta a pregiudicare la posizione legale del Fornitore.
2. Su preventivi, disegni software e altri documenti, il Fornitore si riserva i diritti di sfruttamento della proprietà e del copyright senza limitazioni. I documenti possono essere messi a disposizione di terzi solo previo consenso del Fornitore e devono essere restituiti al Fornitore immediatamente a richiesta se l'ordine non viene impartito al Fornitore.

VIII. Responsabilità per danni, limitazioni

1. Il Fornitore risponderà dei danni provocati al Cliente a causa di difetti della merce esclusivamente in caso di dolo e negligenza grave.
2. La responsabilità del Fornitore per danni derivanti da difetti della merce venduta, purché la stessa sia stata usata secondo le prescrizioni ed istruzioni d'uso del Fornitore, sarà limitata ad un importo massimo pari al valore dell'oggetto o pezzo difettoso.
3. Nella misura in cui la responsabilità per danni nei confronti del Fornitore è esclusa o limitata, ciò vale anche per quanto riguarda la responsabilità personale per danni degli impiegati, prestatori d'opera, dipendenti, rappresentanti e agenti vicari del Fornitore.

IX. Forza maggiore

1. Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla propria volontà quali ad titolo esemplificativo: incendi, calamità naturali, guerra, confisca, restrizioni al commercio e/o all'esportazione, scarsità generale di materie prime, ritardo nella consegna di componenti o materie prime, pandemie, limitazione dei consumi energetici, controversie di lavoro.
2. La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà informare immediatamente per iscritto l'altra parte del verificarsi e della cessazione della causa di forza maggiore.
3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 6 mesi, ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il contratto per iscritto, previo preavviso di almeno 15 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

X. Foro competente e diritto applicabile

1. Il foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione, validità o esecuzione delle presenti CGC e tutti i rapporti legali e contrattuali tra il Fornitore e il Cliente è la sede legale del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore ha anche facoltà di citare in giudizio il Cliente presso la sua sede legale.
2. A queste CGC, nonché a tutti i rapporti legali e contrattuali tra il Fornitore e il Cliente, si applica esclusivamente la legge italiana, con esclusione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di compravendita di beni mobili.

XI. Natura vincolante delle clausole

Qualora una o più clausole di queste condizioni generali divengano invalide/nulle o inapplicabili, le rimanenti clausole rimarranno valide e vincolanti fra le parti. In tal caso, le parti dovranno concordare il testo di tali clausole, valide ed efficaci, che siano il più possibile conformi all'intento dalle medesime perseguito e che andranno a sostituire le clausole nulle o inefficaci.

Per accettazione

Firma _____
(Il Cliente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Cliente approva specificamente le disposizioni qui di seguito richiamate:

Art. II.1.2.3.4.5.6.7. Offerte e ordini – conclusione dei contratti
Art. III.3.6. Prezzi e condizioni di pagamento
Art. IV.1.2.3.4.5.6.7.8. Riserva di proprietà
Art. V.1.2.3.4.5. Scadenze e termini di consegna
Art. V.6. Controllo all'esportazione
Art. VI.2.3.4.5.6.7.8.9. Difetti materiali e termini per la denuncia dei vizi
Art. VII.1. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore
Art. VIII.1.2.3. Responsabilità per danni, limitazioni
Art. X.1. Foro competente

Per accettazione

Firma _____
(Il Cliente)